



*"Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920 c.c., comma 3, (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l'indennizzo debba corrisondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale".*

3. In forza della chiara interpretazione fornita nella richiamata pronuncia, quando lo stipulante e la società assicuratrice prevedono, per il caso di morte dello stipulante, come beneficiari gli eredi (legittimi/testamentari) la comune intenzione delle parti non può che essere se non quella del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione (*"Anche il criterio della c.d. interpretazione Ideologica giustifica, dunque, la ricostruzione del significato delle clausole in discorso nel senso che lo scopo perseguito dalle parti e segnatamente dallo stipulante è, conforme alla natura dell'assicurazione sulla morte, quello di attribuire il beneficio nello stesso modo in cui risulterà regolata la sua successione. Se si interroga il buon senso dell'uomo comune e si propone di intendere le dette clausole come le intende l'orientamento da cui si dissente, la risposta non potrà che essere nel senso dell'assoluta incomprendibilità, di fronte alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all'individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione. E tanto evidenza che anche dal punto di vista dell'intenzione della società assicuratrice circa il contenuto della clausola non possono sussistere dubbi sulla duplicità di tale individuazione"* Cass. n.19210/15 cit.).



4. Tanto premesso è piano ritenere che, nel presente giudizio, poiché

non sono state in alcun modo chiamate alla successione di  
neppure beneficiarie della prestazione oggetto di causa.

esse non sono

Né la lettura del testo contrattuale denota la presenza di elementi testuali contrari e diretti a contraddire che l'attribuzione del beneficio fosse destinata a coloro che sarebbero divenuti eredi al momento della successione. Manca infatti una indicazione nominativa delle appellate o comunque ogni possibile criterio di certa individuazione delle stesse.

5. L'appello va dunque accolto e la sentenza di primo grado va totalmente riformata con il rigetto delle domande delle appellate e con la condanna delle stesse alla restituzione di quanto ricevuto dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.

Poiché la pronuncia si fonda su una recente sentenza di legittimità, modificativa di precedenti orientamenti su questione variamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate.

**PQM**

**LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

*definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:*

*1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata pronuncia, respinge le domande delle appellate e le condanna alla restituzione di quanto ricevuto dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado;*

*2-compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.*

*Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 settembre 2017.*

**IL PRESIDENTE**

**Dr. Gianmichele Marcelli**

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

**Dr. Pier Giorgio Palestini**

